



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che ha previsto la predisposizione di un "*Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile*" (di seguito Piano), destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative;

VISTO, in particolare, il comma 613 del citato articolo 1, il quale, al fine di realizzare il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, ha incrementato il Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 200 milioni di euro, per l'anno 2019, e di 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;

VISTO, altresì, il comma 615 del citato articolo 1, il quale dispone che il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante "*Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per combustibili alternativi*", il quale delinea il quadro nazionale strategico a sostegno dello sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la creazione di infrastrutture per l'uso di detti combustibili alternativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, concernente l'approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, soggetto a revisione triennale in base ai parametri dettati dall'articolo 8 dello stesso decreto approvativo;

VISTO l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 e, in particolare, i contenuti dello stesso Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, secondo il quale per il servizio extraurbano è ammesso solamente l'acquisto di autobus ad alimentazione a metano e ad idrogeno e, in maniera residuale, l'acquisto di autobus ad alimentazione diesel e/o ibridi, nei casi esclusivamente previsti dal Piano e limitatamente al primo quinquennio di applicazione (2019-2023);

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che sta procedendo all'acquisizione ed elaborazione dei dati richiesti dall'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, ai fini dell'aggiornamento triennale del Piano *de quo*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, relativo alle risorse del Fondo complementare al PNRR, pari a 600 milioni di euro, destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, in coerenza con le disposizioni del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO di quanto previsto dall'articolo 200, comma 7, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale dispone che *“non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi nonché per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 30 giugno 2021 di quelle relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la facoltà di impiegare detti mezzi qualora disponibili entro il medesimo termine del 30 giugno 2021”*;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'articolo 7-*sexties* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il quale sopprime il riferimento al 31 dicembre 2024, quale limite temporale del divieto di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari per l'acquisto dei mezzi, e, di fatto, estende *sine die* il divieto di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi di trasporto;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, concernente la previsione di quote di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari, risulta essere in contrasto con il sopracitato articolo 200, comma 7, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come novellato dall'articolo 7-*sexties* del decreto-legge n. 68 del 2022;

CONSIDERATO, altresì, che il Ministero proponente ha riscontrato e constatato:

- a) l'aumento esponenziale del costo per l'approvvigionamento del gas metano e, contemporaneamente, la necessità di ridurre i consumi complessivi dello stesso;
- b) l'attuale carente disponibilità degli impianti di produzione/distribuzione dell'idrogeno;
- c) la rapida evoluzione tecnologica dei mezzi ad alimentazione elettrica, che permettono, alla data attuale, una maggiore autonomia dei mezzi e la contestuale maggiore disponibilità delle infrastrutture di ricarica anche sulle strade extraurbane/autostrade;
- d) l'istruttoria in corso presso Consip S.p.A., per la predisposizione di una procedura di gara per l'affidamento di un lotto relativo ad autobus ad alimentazione elettrica destinati al trasporto extraurbano, in considerazione delle tipologie di alimentazione dei mezzi previste dal predetto decreto ministeriale n. 315 del 2021;

RITENUTO, opportuno, nelle more dell'aggiornamento complessivo del Piano, riformare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, in linea con la normativa statale sopravvenuta, e prevedere, altresì, la possibilità di finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica anche per l'uso extraurbano;

VISTA l'intesa espressa in Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ART. 1

(Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 6
(Tipologia di mezzi acquistabili)*

1. *Gli enti beneficiari delle risorse assegnate con il riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 possono acquistare autobus ad alimentazione elettrica, a metano e ad idrogeno destinati al trasporto pubblico urbano/suburbano.*
2. *Le città metropolitane beneficiarie delle risorse assegnate con il riparto di cui all'articolo 4 possono, altresì, acquistare autobus ad alimentazione a metano e ad idrogeno e, a partire dal 2024, anche ad alimentazione elettrica, destinati al trasporto pubblico extraurbano.*
3. *Le regioni beneficiarie delle risorse assegnate con il riparto di cui all'articolo 5 possono, altresì, acquistare autobus ad alimentazione a metano e ad idrogeno e, a partire dal 2024, anche ad alimentazione elettrica, destinati al trasporto pubblico extraurbano.*
4. *Limitatamente al primo quinquennio ed esclusivamente nei casi previsti dal Piano, le città metropolitane e le regioni beneficiarie, rispettivamente, delle risorse assegnate con il riparto di cui agli articoli 4 e 5, possono acquistare autobus adibiti al trasporto extraurbano ad alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della classe più recente.*
5. *Sono, altresì, finanziate le infrastrutture di supporto necessarie ai mezzi ad alimentazione elettrica, a metano e ad idrogeno nella misura massima prevista dall'articolo 7 commi 2 e 4.”.*

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro delle imprese e del made in Italy

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

